

PARTE V – ALTRI USI

Titolo I: CACCIA, CANI DA CACCIA, ANIMALI D'AFFEZIONE

Capo I: Caccia

Art. 1: Diritto di cerca

Quando un cacciatore ha occupato un terreno delimitato, gli altri cacciatori non devono entrare nello stesso terreno fino a quando il primo non ha concluso la ricerca della selvaggina.

Art. 2: Diritto di appostamento

Quando un cacciatore ha scelto un albero per esercitarvi la caccia da appostamento temporaneo, indicandolo con due frasche incrociate, ha acquisito il diritto di caccia per il giorno seguente.

Art. 3: Diritto di posta

Nella caccia alla «seguita» il cacciatore che occupa per primo una posta acquisisce il diritto a mantenerla in via esclusiva per tutta la durata della battuta di cui egli è partecipe.

Art. 4: Sguazzi

Negli sguazzi o specchi palustri, dove si cacciano i palmipedi ed i trampolieri, il diritto di caccia compete esclusivamente al titolare dell'appostamento ed ai suoi ospiti finché essi siano in sito o siano esposti i richiami vivi.

Art. 5: Proprietà della selvaggina

La selvaggina da pelo «appartiene» al proprietario del cane che l'ha scovata fino a quando questo non ne ha esaurito l'inseguimento.

La selvaggina alata appartiene al proprietario del cane che l'ha scovata fino a quando è in grado di controllarne la rimessa.

La selvaggina ferita appartiene al feritore fino a quando non ne abbandona la ricerca.

Chi abbatte selvaggina ferita o scovata e inseguita da altri deve consegnare a questi il capo abbattuto, avendo il diritto al rimborso delle cartucce sparate.

Capo II: Cani da caccia

Art. 1: Attribuzione dei cuccioli

Nel caso di accoppiamento di due cani da caccia appartenenti a diversi proprietari, il proprietario dello stallone, salvo diverso accordo, ha diritto come compenso della monta ad un cucciolo di prima scelta.

Se il numero di cuccioli nati è superiore a cinque, il proprietario dello stallone ha diritto a scegliere un ulteriore cucciolo, dopo la scelta di un cucciolo da parte del proprietario della femmina.

Art. 2: Concessione in uso del cane

Quando il proprietario concede il cane in uso a terzi per un determinato periodo o per tutta la vita dell'animale, al terzo ne deriva il diritto ad usare il cane senza acquistarne la proprietà, che rimane in capo al concedente che trattiene, perciò, il certificato d'iscrizione. Sono a carico di colui che ha in uso il cane tutte le spese di mantenimento e sanitarie.

Il cane anche dato in uso a terzi può essere dal proprietario venduto, ma in accordo con l'utilizzatore e in tal caso a ciascuno dei due compete la metà del ricavo della vendita; analogamente vengono divisi in parti uguali cucciolate e proventi delle monte.

Il proprietario mantiene il diritto di presentare il cane a manifestazioni agonistiche (esposizioni e prove di lavoro) sopportando in via esclusiva le relative spese.

Art. 3: Cessione di cuccioli con garanzia di tipicità

Se il cucciolo entro sei mesi dalla nascita evidenzia caratteristiche che non rispondono alla tipicità della razza dichiarata dal venditore o desumibile dal certificato di iscrizione al LOI, il compratore può dichiarare risolto il contratto e il venditore deve ritirare l'animale e restituire il prezzo ricevuto.

Le spese di mantenimento restano a carico del compratore.

Art. 4: Vendita a prova

Nel caso di vendita a prova di un cane, il rischio di morte o infortunio dell'animale è a carico del compratore mentre rimane sul venditore nel caso in cui l'animale perisca in conseguenza di malattia preesistente alla consegna.

Capo III: Animali da affezione

Sezione I: Cani e gatti

Art. 1: Oggetto del contratto di vendita

Sono oggetto del contratto di vendita:

cuccioli;

cuccioloni (svezzati e fino all'età della riproduzione);

adulti (età di riproduzione).

Art. 2: Forma del contratto

Il contratto è di regola verbale.

Il contratto è in forma scritta nel caso in cui l'acquirente lo richieda o si intendano stabilire clausole particolari.

Art. 3: Rischio e spese di trasporto

All'atto della vendita, le parti si accordano sulle modalità di trasporto dell'animale.

La parte che si assume l'onere del trasporto si accolla anche il relativo rischio.

Art. 4: Vendita con certificato

Nella vendita con certificato, il venditore consegna al compratore all'atto della vendita o successivamente il certificato genealogico (pedigree) originale.

Qualora il venditore denunci l'iscrizione del cucciolo al nome dell'acquirente, il certificato viene successivamente trasmesso dall'E.N.C.I. direttamente all'acquirente stesso.

Salvo diversa specificazione, il certificato è quello rilasciato dall'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI) o dalle nazioni riconosciute dalla Federazione Cinologica Internazionale (FCI) per i cani e dalla Federazione Felina Italiana (FFI) per i gatti.

Le spese del certificato sono a carico del compratore, salvo diverso accordo.

Art. 5: Vizi

I vizi e le patologie dell'animale, tali da renderlo inidoneo all'uso al quale era destinato, danno luogo alla risoluzione del contratto, purché ereditari od acquisiti in tempi antecedenti alla consegna dell'animale, compatibilmente con i tempi di incubazione.

Art. 6: Denuncia dei vizi

La denuncia del vizio riscontrato sul cane avviene da parte del compratore nel termine di otto giorni dalla scoperta ed entro un anno dalla consegna.

La denuncia del vizio al venditore può essere fatta verbalmente o per iscritto, allegando se disponibile il certificato medico veterinario.

Art. 7: Verifica dei vizi

Il venditore ricevuta la denuncia procede alla verifica del vizio.

Se il vizio comporta la non idoneità dell'animale all'uso cui era destinato, il contratto è risolto ai sensi dell'art. 5; in caso diverso, si dà luogo ad una riduzione del prezzo d'acquisto.

Art. 8: Vaccinazioni e trattamenti già eseguiti

Alla consegna dell'animale, il venditore informa il compratore delle vaccinazioni eseguite e di eventuali altri trattamenti, consegnando il libretto sanitario.

Sezione II: Canili e gattili per pensione**Art. 9: Contratto di pensione**

Il prezzo di pensione viene concordato prima della consegna del cane o del gatto.

Il prezzo della pensione viene calcolato al giorno di pensione e comporta la fornitura di tutto quanto sia necessario all'animale, secondo le normali abitudini.

Eventuali particolari trattamenti devono essere concordati tra le parti e possono comportare una variazione del prezzo di pensione.

E' considerato giorno intero anche quello della consegna o della restituzione.

Art. 10: Condizioni per l'ammissione alla pensione

L'ammissione dell'animale a pensione avviene con consegna del libretto sanitario riportante le vaccinazioni eseguite al gestore, che lo conserva per la durata del periodo di pensione.

Art. 11: Pagamento della pensione

Il proprietario del cane o del gatto paga l'intero prezzo della pensione prima del ritiro dell'animale.

Art. 12: Morte del cane o del gatto

In caso di morte improvvisa del cane o del gatto, il gestore deve avvertire immediatamente il proprietario dell'animale.

Qualora risultino, dagli accertamenti effettuati a richiesta delle parti, responsabilità a carico del gestore, questi è tenuto al risarcimento del danno.

Titolo II: PESCA**Capo I: Disposizioni generali****Art. 1: Modi e sistemi di pesca**

L'attività di pesca è esercitata come pesca di professione e pesca dilettantistica.

Per pesca di professione si intende l'attività svolta da pescatori regolarmente iscritti all'albo che traggono profitto dal proprio lavoro. La pesca professionale si svolge esclusivamente sul lago di Garda, Iseo e Idro tramite:

- reti da posta coniche. In particolare, prevalentemente per l'anguilla, si usano paletti di sostegno infissi a mano per l'attrezzo denominato "cogolo-gabbia-righiera";
- reti da posta tremagli;
- reti da posta semplici o sospese.

Sul lago d'Iseo, oltre ai predetti sistemi, si utilizza anche un attrezzo chiamato forone, per la cattura di tinche.

Per pesca dilettantistica si intende l'attività ludica senza scopo di lucro che può essere esercitata in tutti i corpi idrici con le modalità previste dalla legge.

Gli attrezzi in uso sono principalmente:

- canna lenza;
- bilancia o bilancino;
- tirlindana.

Art. 2: Vendita del pesce pescato

Sul lago di Garda e sul lago d'Idro, il pescato giornaliero viene venduto direttamente dal pescatore.

Sul lago d'Iseo, il pescato giornaliero viene venduto o con vendita diretta da parte del pescatore libero professionista o associato ovvero mediante conferimento da parte di quest'ultimo alla cooperativa.

Qualora la vendita avvenga tramite cooperativa, il compenso al pescatore viene determinato in base a quantità, varietà e qualità del prodotto pescato.

Art. 3: Principali prodotti della pesca interna

I principali prodotti della pesca interna sono elencati di seguito, con l'indicazione della voce dialettale

Alborella (*Alburnus alburnus alborella*) àolà
 Agone o Alosa (*Alosa fallax*) sardénà
 Anguilla (*Anguilla anguilla*) anguilà
 Barbo (*Barbus plebejus*) bàrbol
 Carpa (*Cyprinus carpio*) carpà
 Carpione (*Salmo carpio*) carpiù
 Cavedano (*Leuciscus cephalus*) caasì
 Coregone lavarello (*Coregonus lavaretus*) coregù
 Gambero d'acqua dolce (*Astacus fluviatis*) gamber
 Luccio (*Esox lucius*) löss
 Persico reale (*Perca fluviatilis*) pès pèrsech
 Persico trota (*Micropterus salmoides*) branzi
 Salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*) salmeri
 Trota fario (*Salmo trutta fario*) trotà
 Trota lacustre (*Salmo trutta lacustris*) trotà de lacc
 Trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*) trotà
 Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) trotà
 Tinca (*Tinca tinca*) tènca
 Triotto (*Rutilus erythrophthalmus*) trioto
 Scardola (*Scardinius erythrophthalmus*) scardolà

Art. 4: Trasformazione dei prodotti della pesca - Essiccazione

L'essiccazione delle alborelle avviene subito dopo la cattura effettuata nei mesi di giugno, luglio e agosto. Le alborelle vengono lavate in acqua potabile e messe sotto sale per circa 10-12 ore. Estratte dal sale si procede all'essiccazione adagiandole su tavole di legno con

interposta una rete, oppure direttamente su canne di bambù. Esposte all'aria libera, mai al sole, si essiccano in circa 3-4 giorni.

L'essiccazione di agoni, scardole, cavedano avviene dopo la loro cattura effettuata preferibilmente nei mesi invernali o primaverili. I pesci vengono squamati, puliti dalle interiora, indi decapitati; vengono lavati in acqua potabile, messi sotto sale per circa 15 ore, appesi ad appositi archetti oppure su listoni di legno chiodati e messi a essiccare all'aria aperta, mai al sole, per circa 7 giorni. Dopo l'essiccazione si tolgono le restanti pinne e piccole scorie residue, si immettono in un barile di acciaio inox e si pressano con torchio a mano. Dopo questa operazione si riempie il barile di olio d'oliva vergine tanto da coprire tutti i pesci. Sono pronti per la vendita sott'olio dopo 3-4 mesi, raggiungendo il massimo della qualità dopo 8-9 mesi. Si vendono in vasi di vetro.

Art. 5: Consumo dei prodotti della pesca

Le alborelle essiccate si consumano rispettando una antica ricetta risalente a circa 300-400 anni fa, caratteristica di Montisola. Vengono messe direttamente in padella con aggiunta di poco olio di oliva e si fanno saltare per circa 3-4 minuti. Contemporaneamente in altra padella con relativo olio si fanno rosolare cipolle tagliate a pezzi grossi (circa 1 Kg di cipolla ogni 200 grammi di alborelle). Si versano poi le alborelle nelle cipolle aggiungendo $\frac{1}{4}$ di litro di aceto, meglio se balsamico, mescolando tanto da amalgamarle. Agoni, scardole e cavedani si mangiano tolti dal vaso e ripuliti dall'olio, con contorni a piacere oppure con cottura alla griglia che li rende, al sapore, simili all'aringa. La tinca, secondo una ricetta tradizionale di Clusane, si cucina ripiena di pane grattugiato, formaggio grana, buccia di limone e spezie, indi messa al forno con burro per la cottura.

Capo II: Allevamenti ittici

Sezione I : Allevamenti ittici di salmonidi

Art. 1: Produzione di salmonidi

I prodotti degli allevamenti ittici di salmonidi sono destinati al consumo alimentare o venduti vivi per i ripopolamenti ittici e per la pesca sportiva.

Art. 2: Vendita per consumo alimentare

Le specie ittiche destinate al mercato alimentare sono la Trota Iridea (*Oncorhynchus mykiss*) e il Salmerino (*Salvelinus fontinalis*).

Prima della vendita i pesci vengono selezionati per taglia al fine di ottenere una omogeneità nelle dimensioni.

La salmonatura della trota, particolarmente richiesta dal mercato, si pratica negli ultimi 60 giorni di alimentazione somministrando mangime a base di lieviti o altre sostanze consentite dalla legge.

Il prezzo di vendita della trota salmonata varia a seconda della pigmentazione raggiunta.

I salmonidi destinati al consumo alimentare vengono venduti direttamente al dettagliante oppure conferiti a ditte specializzate nella trasformazione del prodotto (evisceratura, filettatura, affumicatura) e nella sua distribuzione anche a grandi catene commerciali.

Art. 3: Vendita per ripopolamenti ittici o per la pesca sportiva

Le specie destinate ai ripopolamenti ittici o alla pesca sportiva sono la Trota Fario (*Salmo trutta trutta*), la Trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*) e, in modesta quantità, la Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) e il Salmerino (*Salvelinus alpinus* e *Salvelinus fontinalis*).

Sezione II: Allevamenti ittici di altre specie

Art. 4: Produzione di acipenseridi e di altre specie

I prodotti degli allevamenti di acipenseridi e di altre specie sono destinati al consumo alimentare ovvero venduti vivi per attività di ripopolamento (semina) in acque pubbliche o per la pesca sportiva.

Art. 5: Vendita per consumo alimentare

Le specie ittiche destinate al consumo alimentare sono principalmente storione bianco (*Acipenser trasmontanus*), storione siberiano (*Acipenser baeri*), storione ibrido (incrocio tra storione cobice (*Acipenser naccarii*) e storione siberiano (*Acipenser baeri*)).

Le specie destinate al consumo alimentare possono essere vendute direttamente al dettagliante, trasformate sul posto se l'allevamento dispone di stabilimento di lavorazione oppure conferite a ditte specializzate nella trasformazione del prodotto (evisceratura, filettatura, affumicatura) e distribuite anche attraverso grandi catene commerciali.

I prodotti freschi più comuni sono: pesce intero, pesce eviscerato, eviscerato decapitato, trancia (sezione trasversale del pesce eviscerato), scaloppa (porzione di sezione sagittale di filetto senza pelle di 5/6 mm di spessore), carpaccio (sezioni sagittali sottili di 2,2 mm di filetto di pesce da consumarsi direttamente, anche senza cottura) e filetto (sezione sagittale del pesce intero che comprende tutta la parte muscolare laterale, con o senza pelle, ma privo di lisca).

Il pesce può essere anche affumicato; in questo caso le fasi del processo di affumicatura determinano la qualità ed il costo di produzione dei prodotti, quindi comportano variazioni importanti del loro valore commerciale.

Sono particolarmente rilevanti le seguenti fasi di lavorazione:

salatura, che può essere eseguita a secco, per immersione in salamoia o con salamoia iniettata;

affumicatura, che può essere eseguita a caldo tra gli 80° e i 100°, a freddo a temperatura non superiore a 30° o per addizione di aromi artificiali (fumo liquido).

Le uova degli acipenseridi possono essere utilizzate per produrre caviale. In provincia di Brescia questo viene prodotto nella qualità "malossol", cioè con un contenuto in sale inferiore al 3,5% e commercializzato sia fresco che pastorizzato soprattutto nel mercato estero.

Art. 6: Vendita per ripopolamenti ittici

La specie destinata ai ripopolamenti ittici è lo storione cobice (*Acipenser naccarii*).

Capo III: Commercializzazione dei prodotti ittici destinati ai ripopolamenti ittici o alla pesca sportiva

Art. 1: Contratti

Il contratto di ripopolamento è concluso tramite trattativa privata o asta pubblica.

Il pagamento è compreso tra 60 e 120 giorni.

Per il contratto di vendita di caviale al dettaglio si ricorre anche alla vendita web.

Art. 2: Trasporto

Il pesce viene lasciato digiuno nei tre giorni precedenti il suo trasporto.

La pesatura avviene all'asciutto con l'utilizzo di cestoni di lamiera forata oppure con gabbie issate da bracci meccanici o, per piccole quantità, con mastelli di plastica.

Per grandi quantitativi destinati ai ripopolamenti (come nel caso della Trota fario) il trasporto è sempre a carico dell'allevatore.

Il danno della perdita del materiale per mortalità è a carico di chi si occupa del trasporto del materiale dall'allevamento alla località di consegna.

Capo IV: Cordami e reti da pesca

Art. 1: Tipologie di reti

La produzione di reti da pesca per le acque interne è a carattere artigianale ed è localmente limitata alla zona del Lago d'Iseo. Trattandosi di produzione tipicamente artigianale le consuetudini relative al commercio sono semplici e poco articolate.

Esistono due soli tipi di reti doppiunodo e la differenza è data dal tipo di materia prima impiegata :

- monofilo, composta da nylon poliammide e capolimero;
- nylon, composta al 100% da nylon.

La vendita è effettuata direttamente dal produttore con pagamento alla consegna.

Non viene rilasciata alcuna garanzia del prodotto consegnato.

Sono tollerate sulla misura difformità per il monofilo del 2,5%, per il nylon dell'1,5%.

Titolo III: PRESTAZIONI D'OPERA VARIE

Capo I: Opere di imbiancatura e verniciatura

Art. 1: Misurazione dei lavori di imbiancatura e di tinteggiatura su superfici interne

Le pareti e i soffitti piani si misurano deducendo solo i vani non tinteggiabili con superficie superiore a 4 metri quadrati.

I vani con superficie inferiore a 4 mq vengono computati vuoto per pieno con infisso, a compenso degli eventuali sguinci o elini. Eventuali sporgenze o rientranze nelle pareti lineari non si computano se inferiori a 5 cm.

I criteri di misurazione di cui sopra si riferiscono a lavori eseguiti a calce e a tempera; per lavori eseguiti con altri materiali la misurazione è quella effettiva con deduzione dei vani con superficie superiore a 2 metri quadri.

La formazione di zoccolature si misura a metro lineare se inferiori a 18 cm di altezza; le zoccolature di altezza superiori si misurano a metro quadrato e le relative profilature a metro lineare.

La superficie dei soffitti di legno a travatura parallela si calcola moltiplicando la superficie in proiezione per 1,50.

La superficie dei soffitti a volta aventi luce fino a 6 metri lineari si calcola moltiplicando la superficie in proiezione orizzontale per un coefficiente compreso tra un minimo di 1,20 ed un massimo di 1,40. Per luci maggiori a 6 metri lineari si calcola la superficie reale.

Art. 2: Misurazione dei lavori di imbiancatura, tinteggiatura e verniciatura su superfici esterne

Le imbiancature e tinteggiature a calce o in affresco eseguite su facciate o superfici esterne si calcolano sulla massima altezza e sulla massima larghezza, deducendo i vuoti superiori a 8 metri quadrati ed aggiungendo lo sviluppo delle gronde, dei parapetti, dei sottobalconi, dei frontali e di qualunque altra sporgenza o rientranza.

Sono a carico dell'impresa esecutrice gli oneri relativi alla protezione e alla pulizia dei davanzali, spalle, architravi ed oggetti in genere.

Le cordonature, gli scurettili, i filetti, le profilature ed ogni altra sagoma eseguita con colore diverso si misurano a parte, a metro lineare secondo la linea più lunga.

Art. 3: Misurazione dei lavori di verniciatura

I lavori di verniciatura di superfici interne in genere nonché di manufatti in legno o ferro, eseguiti con idropitture, vernici opache o lucide, smalti o prodotti simili sono calcolati secondo la superficie massima che, a seconda della complessità del manufatto, viene moltiplicata per un coefficiente di maggiorazione come di seguito specificato:

Per le pareti, i soffitti e le superfici interne in genere il calcolo si esegue sulla superficie effettiva, deducendo solo i vani o i vuoti oltre i 2 metri quadrati.

Per le griglie o le gelosie il calcolo si esegue sulla massima dimensione del manufatto moltiplicata per tre.

Per le tapparelle avvolgibili si calcola la superficie del vano moltiplicata per due volte e mezza.

Per le ante di finestre e porte - finestre comuni anche con zoccolo fodrinato si calcola la superficie in luce netta moltiplicando per due volte.

Le guide, i ferri a U, gli apparecchi a sporgere, gli spessori, i sostegni si computano a metro lineare.

Per gli stipiti, i controstipiti, i coprimalta, i telai, i celini, i cassonetti e le bussole si calcola la superficie effettiva.

Per le porte, le antiporte e le impennate a vetri con superficie vetrata superiore al 50% del totale si calcola la superficie in luce netta moltiplicata per due.

Per le porte a riquadri fino a 15 decimetri quadrati o con superficie vetrata inferiore al 50% della superficie totale e le porte fodrinato si calcola la superficie in luce netta moltiplicata per quattro.

Le cordonature, i paraspigoli, gli zoccolini e le fasce fino a 18 cm di altezza si computano a metro lineare.

Per le cancellate, i parapetti, le inferriate e simili si computa la superficie misurata in proiezione; per i manufatti molto lavorati la superficie misurata in proiezione si moltiplica per un coefficiente valutato in funzione della complessità del disegno fino ad un massimo di quattro.

Per manufatti irregolari la superficie si calcola moltiplicando l'altezza media per la larghezza media.

Per i serramenti in ferro, porte e finestre valgono le stesse norme di misurazione dei serramenti in legno.

Per le reti metalliche si considera la superficie effettiva del manufatto. Se sono costituite da maglie di oltre 5 cm di lato, la superficie viene moltiplicata per due; se le maglie hanno lati da 2 a 4 cm la superficie si moltiplica per tre.

Per le saracinesche in lamiera ondulata o a maglia si calcola la superficie in luce netta moltiplicata per tre.

Per i radiatori si considera il numero degli elementi.

Le tubazioni in genere, fino a 150 mm di diametro, si computano a metro lineare; per le tubazioni di diametro superiore, i canali di gronda, i pluviali, le scossaline e le converse si computa la superficie effettiva.

Le lamiere ondulate si computano moltiplicando la superficie in proiezione per due volte e mezzo.

Per le gronde e le carpenterie in legno si computa lo sviluppo effettivo delle parti verniciate.

Per la carpenteria minuta o complicata il computo viene effettuato a corpo o in via forfetaria.

Art. 4: Misurazione dei lavori di stuccatura su superfici piane in locali interni

La lisciatura e la rasatura in gesso o altro di superfici piane, in locali normali interni, sono misurate con criteri geometrici: sono computate vuoto per pieno a compenso della lisciatura e rasatura nelle riquadrature dei vani che non sono perciò calcolate. Sono detratti i vani di superficie maggiore a 4 metri quadrati misurando a parte la riquadratura di detti vani.

Non sono ammesse deduzioni per gli spazi occupati da cornici, scuretti, gole, gusce, zoccolini, decorazioni di qualsiasi dimensione né per le superfici corrispondenti a lavori di rappezzo.

Le cornici di qualunque genere, le gusce, le gole, le sagome, gli scuretti, le fasce, sia rientranti che sporgenti, sia verticali che orizzontali sono misurati a metro lineare secondo la linea più lunga e seguendo i rilievi.

Le decorazioni in stucco si computano a parte secondo la complessità del loro disegno.

I paraspigoli fino all'altezza di metri 1,70 sono computati a numero.

Art. 5: Misurazione dei lavori di stuccatura su superfici particolari

I lavori di stuccatura su superfici particolari comportano, in relazione alla maggior difficoltà dell'esecuzione, la moltiplicazione della loro superficie effettiva per i seguenti coefficienti:

- Sottorampe inclinate, sottopiani, sottoripiani, frontali, soffitti iniziali o di arrivo di vani scala: coefficiente 2;
- Pareti verticali dei vani scala: coefficiente 1,50;
- Superfici curve: coefficiente 2,50;
- Superfici a luce radente: coefficiente: 2.

Se nell'esecuzione di un'opera ricorrono due o più delle situazioni sopra indicate i rispettivi coefficienti vengono sommati.

Art. 6 : Ponteggi

I ponteggi, sia interni che esterni, necessari per lavori di imbiancatura, tinteggiatura e verniciatura da eseguirsi fino a 4 metri di altezza sono a carico dell'impresa esecutrice.

Il costo dei ponteggi per i lavori da eseguirsi ad altezza superiore a 4 metri è a carico del committente per l'esecuzione dei lavori di stuccatura sono sempre a carico per i quali il committente deve anche fornire la manovalanza per il sollevamento dei materiali ai piani di lavoro o per la raccolta e lo sgombero dei detriti di lavorazione.

Art. 7: Lavori in economia

I lavori, quando siano complessi, discontinui o di rifacimento sono assunti preferibilmente in economia, sotto il controllo del committente o di chi per esso, computando anche il tempo necessario per il trasporto degli attrezzi dal magazzino al posto di lavoro e viceversa all'inizio e al termine dei lavori.

Il prezzo comprende anche l'uso delle attrezzature.

I costi per ritocchi, rifacimenti, rappezzi e pulitura non imputabili all'appaltatore sono a carico del committente.

Art. 8: Oneri a carico del committente

Sono a carico del committente:

- l'installazione di ponteggi e piani di lavoro per le lavorazioni da eseguire in esterno ed in interno oltre i m 4;
- la fornitura di acqua potabile necessaria all'approntamento delle lavorazioni, l'energia elettrica per l'illuminazione dei luoghi di lavoro e per la forza motrice ai piani di lavoro;
- la messa a disposizione di idonei locali chiusi per la custodia e il magazzinaggio dei materiali ed attrezzature necessari all'esecuzione dei lavori;

- lo sgombero dai locali di mobili, arredi e materiali ingombranti che non permettano od intralcino lo svolgimento delle lavorazioni;
- la rimozione dei manufatti e degli accessori non oggetto di pitturazione o la loro protezione;
- i ritocchi e le riparazioni rese necessarie da cause non imputabili all'appaltatore.

Art. 9: Pagamenti

Il pagamento degli appalti di un certo rilievo avviene secondo la seguente modalità:

- 50% dell'importo concordato alla metà dei lavori;
- 30% dell'importo a fine lavori;
- il rimanente 20 % dopo il collaudo favorevole e non oltre 60 giorni.

Gli appalti di grande rilievo sono liquidati secondo le seguenti modalità:

- 80% dell'importo in base a stati di avanzamento mensili;
- 10% all'ultimazione dei lavori;
- 10% dopo il collaudo favorevole e non oltre 60 giorni.

Art. 10 : Garanzie

I lavori eseguiti in esterno su fondo nuovo o ritenuto idoneo a ricevere la nuova tinteggiatura e realizzati con materiali indicati dall'appaltatore vengono garantiti per:

- 6 anni per colorazioni a base di calce;
- 5 anni per colorazioni con idropittura al quarzo;
- 4 anni per colorazioni con materiale di rivestimento plastico al quarzo.

Capo II: Opere idrauliche ed elettriche

Sezione I: Interventi idraulici presso il committente

Art. 1: Richiesta d'intervento

La richiesta di prestazione del servizio è formulata verbalmente o via fax.

L'intervento viene distinto in :

- emergenza: l'intervento è immediato, compatibilmente alla disponibilità;
- programmato: vengono concordati il giorno e l'ora.

Art. 2: Tipologie d'intervento

Le tipologie di intervento si distinguono in :

- riparazioni, nel qual caso la richiesta può essere urgente o programmabile;
- manutenzioni ordinarie per la messa a punto o la sostituzione di componenti dell'impianto con altri aventi le stesse caratteristiche;
- manutenzioni straordinarie per la sostituzione di componenti dell'impianto con caratteristiche diverse dall'esistente.

Art. 3: Modalità di intervento

La ditta, in base agli accordi presi con il committente, opera sul luogo dell'intervento con l'attrezzatura di base.

I pezzi di ricambio se necessari sono reperiti al momento ed in base alla disponibilità.

Art. 4: Preventivi

Per i piccoli lavori di riparazione e/o manutenzione urgente, con risoluzione definitiva del problema, non viene fatto un preventivo di spesa e l'intervento è conteggiato a consuntivo.

Per i piccoli lavori di riparazione e/o manutenzione programmabile o che si rendano necessari nel corso di un intervento d'urgenza, viene fatto un preventivo di spesa verbale indicativo.

Gli importi sono espressi al netto dell'I.V.A..

Art. 5: Documentazioni tecniche

Per i piccoli lavori di riparazione e manutenzione ordinaria non viene rilasciato alcun documento.

Per i lavori di manutenzione straordinaria e per i lavori di manutenzione su impianti termici viene rilasciata la documentazione prevista.

Art. 6: Pagamenti

Il pagamento è corrisposto a conclusione dell'intervento.

Per la valutazione del costo della manodopera vengono conteggiate le ore dall'uscita al rientro in sede. Si applica, inoltre, un contributo fisso per la chiamata e/o per la reperibilità.

In caso di contenzioso si fa riferimento per il calcolo dell'importo della prestazione e/o per il contributo di chiamata ai prezzi depositati presso le associazioni artigiane o le Camere di Commercio.

Sezione II: Realizzazione di opere idrauliche

Art. 7: Richiesta

La richiesta di disponibilità è fatta verbalmente o via fax dal committente, con l'indicazione approssimativa delle opere idrauliche da realizzare, dei tempi e dei modi.

Art. 8: Preventivi

Per i lavori non soggetti ad obbligo di progetto la formulazione del preventivo è a titolo gratuito, se non diversamente convenuto, ed è subordinata ad un sopralluogo o allo studio per la quantificazione delle opere.

Per i lavori soggetti ad obbligo di progetto il preventivo viene formulato sulla base di un computo metrico estimativo già redatto da un progettista e sulla base, se possibile, di un eventuale sopralluogo.

Per la formulazione di preventivi che richieda la consulenza di un tecnico abilitato il costo è a carico del committente.

Il preventivo riporta la descrizione esatta delle opere da eseguire e di quelle escluse, le modalità di pagamento, i tempi di esecuzione e le penali, ove previste.

Gli importi sono espressi al netto dell'I.V.A.

Il preventivo viene accettato dal committente con la firma in calce per accettazione.

Art. 9: Esecuzione delle opere

I tempi di esecuzione delle opere vengono concordati con il committente o la direzione lavori.

Le varianti in corso d'opera relative a opere aggiuntive, tempi di realizzazione e costi vengono concordate anche verbalmente.

Gli eventuali imprevisti, non dipendenti da imperizia, sono considerati varianti in corso d'opera.

Art. 10: Documentazioni tecniche

La documentazione tecnica e la certificazione per la legge 46/90, ove prevista, vengono consegnate al termine dei lavori, dopo la verifica iniziale e il collaudo.

Art. 11: Pagamenti

Il pagamento è corrisposto alla conclusione dei lavori, salvi diversi accordi.

Sezione III: Interventi elettrici presso il committente

Art. 12: Richiesta di intervento

La richiesta di prestazione del servizio è formulata verbalmente o via fax.

L'intervento viene distinto in:

- emergenza: l'intervento è immediato compatibilmente alla disponibilità;
- programmato: vengono concordati il giorno e l'ora.

Art. 13: Tipologie d'intervento

Le tipologie di intervento si distinguono in:

- riparazioni, nel qual caso la richiesta può essere urgente o programmabile;
- manutenzioni ordinarie per la messa a punto o la sostituzione di componenti dell'impianto con altri aventi le stesse caratteristiche ;
- manutenzioni straordinarie per la sostituzione di componenti dell'impianto con caratteristiche diverse dall'esistente.

Art. 14: Modalità di intervento

La ditta, in base agli accordi presi con il committente, opera sul luogo dell'intervento con l'attrezzatura di base.

I pezzi di ricambio se necessari sono reperiti al momento ed in base alla loro disponibilità.

Art. 15: Preventivi

Per i piccoli lavori di riparazione e/o manutenzione urgente, con intervento risolutivo del problema, non viene fatto un preventivo di spesa e l'intervento è conteggiato a consuntivo. Per i piccoli lavori di riparazione e/o manutenzione programmabile o che si rendano necessari nel corso di un intervento d'urgenza, viene fatto un preventivo di spesa verbale indicativo.

Gli importi sono espressi al netto dell'I.V.A..

Art. 16: Documentazioni tecniche

Per i piccoli lavori di riparazione e manutenzione ordinaria non viene rilasciato alcun documento.

Per i lavori di manutenzione straordinaria e per i lavori di manutenzione su impianti termici viene rilasciata la documentazione prevista.

Art. 17: Garanzie

Non sono coperti da garanzia i componenti elettrici soggetti a possibili sovratensioni o variazioni di tensione, quali lampade, bobine avvolgimenti motori, trasformatori.

Art. 18: Pagamenti

Il pagamento è corrisposto alla conclusione dell'intervento.

Per la valutazione della manodopera vengono conteggiate le ore dall'uscita al rientro in sede. Si applica, inoltre, un contributo fisso per la chiamata e/o la reperibilità.

In caso di contenzioso si fa riferimento per il calcolo dell'importo della prestazione e/o per il diritto di chiamata, ai prezzi depositati presso le associazioni artigiane o le Camere di Commercio.

Sezione IV: Realizzazione di opere elettriche

Art. 19: Richiesta

La richiesta di disponibilità è fatta verbalmente o via fax dal committente con l'indicazione di massima delle opere elettriche da realizzare, dei tempi e dei modi.

Art. 20: Preventivi

Per i lavori non soggetti ad obbligo di progetto la formulazione del preventivo a titolo gratuito è subordinata ad un sopralluogo o allo studio per la quantificazione delle opere.

Per i lavori soggetti ad obbligo di progetto il preventivo viene formulato sulla base di un computo metrico estimativo già redatto da un progettista e, se possibile, sulla base di un eventuale sopralluogo.

Se il committente non è in grado di fornire il progetto obbligatorio, è l'installatore ad occuparsene con un tecnico di sua fiducia con costo a carico del committente stesso.

Il preventivo riporta la descrizione esatta delle opere da eseguire e di quelle escluse, le modalità di pagamento, i tempi di esecuzione e le penali ove previste.

Nella realizzazione degli impianti sottotraccia sono sempre escluse le opere edili di assistenza alla posa, che possono essere valutate in percentuale sull'impianto elettrico.

Gli importi sono espressi al netto dell'I.V.A.

Il preventivo viene accettato dal committente con la firma in calce per accettazione.

Art. 21: Esecuzione delle opere

I tempi di esecuzione delle opere vengono concordati con il committente o con la direzione dei lavori.

Le varianti in corso d'opera relative ad opere aggiuntive, tempi di realizzazione e costi vengono concordate anche verbalmente.

Gli eventuali imprevisti, non dipendenti da imperizia, sono considerati varianti in corso d'opera.

Art. 22: Garanzie

Non sono coperti da garanzia i componenti elettrici soggetti a possibili sovratensioni o variazioni di tensione quali ad esempio lampade, bobine avvolgimenti motori, trasformatori.

Art. 23: Documentazione tecnica

La documentazione tecnica e la certificazione prevista dalla legge 46/90 vengono consegnate al termine dei lavori, dopo la verifica iniziale ed il collaudo.

Art. 24: Pagamenti

Il pagamento è corrisposto alla conclusione dei lavori, salvi accordi diversi.

Capo III: Attività di pulitintolavanderia

Sezione I: Lavatura e pulitura a secco e ad umido e tintura di abiti e indumenti

Art 1: Consegna dei capi e disposizioni per la lavorazione

L'impresa rilascia al committente una ricevuta per il ritiro dei capi da lavorare contenente l'intestazione della ditta, la data di emissione ed una descrizione sommaria dei capi da trattare.

All'atto del ricevimento della merce il pulitore verifica il capo e rileva gli eventuali difetti che durante le fasi di lavorazione potrebbero dar luogo a danneggiamenti, segnalandoli sulla bolletta (tipologia del tessuto, macchie particolari, usura ed altro).

Se vengono riscontrati difetti in assenza del cliente il pulitore non attiva la lavorazione.
Se il cliente autorizza per iscritto il lavaggio si assume la responsabilità dell'eventuale risultato negativo.

L'impresa può recedere dal contratto, qualora un più accurato esame del capo prima della messa in lavorazione, accerti che la lavorazione richiesta non darebbe buon esito.

Art. 2: Responsabilità dell'impresa lavoratrice

L'impresa non risponde degli eventuali difetti dipendenti da scoloritura per esposizione al sole, da sudore, da polvere, da fumo o da usura, nonché da trattamenti precedentemente subiti dal capo.

Non risponde in caso di assenza di etichetta apposta sull'abito ovvero per difetti dipendenti dalla composizione delle fibre tessili.

Non risponde, altresì, dei danni provocati da guarnizioni ed accessori non visibili e di cui non sia dichiarata la composizione e dei danni dovuti a collanti.

Art. 3: Verifica dei capi

Il committente deve verificare i capi al momento della consegna.

Art. 4: Capi consegnati

I capi in lavanderia devono essere ritirati entro sei mesi dalla consegna.

Art. 5: Pagamento

Salvo patto contrario, il pagamento è previsto al ritiro dei capi.

Art. 6 : Capi smarriti

Il capo si considera smarrito dopo novanta giorni dalla scadenza dei termini concordati di riconsegna o, in mancanza, dalla richiesta presentata dall'interessato.

Art. 7: Risultato della tintura

Nelle commissioni di tintura su campione l'esecutore dell'opera non risponde della perfetta corrispondenza del colore richiesto.

Se il risultato della prima tintura non è di gradimento del cliente, perché diverso da quello concordato, questi può richiederne una seconda, di colore più scuro di quello della prima ordinazione, pagando una maggiorazione sul prezzo originariamente pattuito.

Art. 8: Risarcimenti

L'impresa risarcisce il cliente per la perdita o deterioramento totale o parziale dei capi per il valore commerciale del capo al momento della consegna.

Per i capi di rilevante valore il risarcimento è limitato al valore dichiarato dal cliente al momento della consegna.

Sezione II: Lavatura di biancheria per conto terzi

Art. 9: Contratto

Il contratto è stipulato per iscritto. In esso sono contenuti i termini dell'offerta e le modalità di pagamento, le modalità del servizio, del lavaggio, della stiratura e del confezionamento dei capi.

Art. 10: Ritiro, consegna e controllo

Il ritiro della biancheria può essere effettuato presso il domicilio del committente.

Al ritiro, alla presenza di un incaricato dell'impresa, il committente può richiedere il controllo dei capi consegnati ed esigere una copia della distinta firmata in segno di ricevuta.

Per la riconsegna dei capi trattati può avvenire lo stesso controllo.

Art. 11: Reclami

Se il committente esegue la verifica dei capi all'atto della riconsegna il reclamo è fatto immediatamente.

Art. 12: Responsabilità per deterioramento

L'impresa resta sollevata da responsabilità per il deterioramento derivante dallo stato di usura dei capi.

Art. 13: Risarcimenti

In caso di smarrimento o deterioramento di biancheria viene operata la sostituzione oppure si concorda un adeguato risarcimento.

Sezione III: Lavatura di biancheria a noleggio

Art. 14: Definizione

La lavanderia fornisce al cliente una dotazione base di biancheria affidata al cliente, ma di proprietà della lavanderia stessa.

Art. 15: Forma e durata del contratto

I contratti di noleggio si stipulano per iscritto con lo scambio di lettere commerciali consistenti la prima nella lettera con cui il cliente richiede il servizio e la seconda nella lettera di accettazione.

Il contratto ha durata annuale.

Art. 16: Ritiro e consegna

Quando il cliente consegna la biancheria da lavare ritira immediatamente un uguale quantitativo di biancheria pulita del medesimo tipo.

Art. 17: Inventario e ammanchi

Ogni sei mesi la lavanderia compie l'inventario della dotazione affidata ai clienti.

Eventuali ammanchi vengono risarciti nella misura del 50% del prezzo del capo nuovo.

Art. 18: Pagamenti

Il lavaggio è compreso nel prezzo di noleggio della biancheria.

Il cliente è comunque tenuto a corrispondere una somma mensile commisurata alla quantità di biancheria in dotazione secondo il criterio di rotazione ottimale della stessa .

Art. 19: Risoluzione del contratto

In caso di uso improprio o scorretto della biancheria affidata, la lavanderia ha il diritto di risolvere il contratto, previa comunicazione scritta, anche a mezzo fax.

Il contratto si risolve in caso di cessazione dell'attività da parte del cliente.

Art. 20: Capi in pelle, pulitura e tintura

Nelle operazioni di pulitura e ritintura dei capi in pelle l'impresa non risponde dei seguenti difetti:

- Scolorimento: mutamento di gradazione nel colore delle pelli dei capi dovuta a non uniforme "scarico di tinta" nella fase di lavaggio in quanto conciata all'origine con coloranti non sufficientemente solidi e non rilevabili nel capo prima del lavaggio;
- Restringimento: difetto derivante dall'eccessivo tiramento della pelle in fase di finitura di concia che ritorna nella misura primitiva naturale dopo aver subito la fase di lavaggio;
- Soffiatura: raggrinzimento della pelle più o meno accentuata e dipendente dalle pelli grezze di natura ovina usate nella confezione;
- Venatura: difetto della pelle dovuto all'eccessivo assottigliamento della pelle che provoca nei punti della vena un indebolimento della resistenza dalla pelle con facilità di rottura.

Capo IV: Attività di riparazione d'automobili, meccanici, gommisti, elettrauto

Art. 1: Preventivo

L'intervento di riparazione è preceduto da un preventivo a richiesta del cliente.

Il preventivo può essere verbale o scritto.

L'importo calcolato nel preventivo è definitivo se non intervengono variazioni nei prezzi dei ricambi da parte della casa costruttrice e se non sia necessaria la sostituzione di pezzi interni non prevista nel preventivo.

Il preventivo contiene la clausola "Escluso quanto non citato".

Nel caso in cui intervengano variazioni significative il cliente viene informato preventivamente.

Il preventivo consta delle seguenti voci:

- parti di ricambio;
- manodopera;
- materiali di lavorazione;
- smaltimento rifiuti;
- I.V.A. al 20%.

Per interventi di notevole rilevanza il preventivo è scritto e viene richiesto al cliente un acconto sulla riparazione, in percentuale da concordare.

Art. 2: Accettazione

Dopo l'accettazione anche verbale del preventivo da parte del cliente, viene fissato l'appuntamento per l'intervento di riparazione.

Art. 3: Incarico di lavorazione

All'atto della consegna il veicolo viene visionato nella sua globalità ed è predisposto il modulo d'ordine che viene firmato dal cliente per accettazione.

Sul modulo d'ordine vengono riportati i dati del cliente, il giorno di arrivo, il giorno di consegna, i recapiti telefonici, l'intervento di riparazione da eseguire, eventuali danni visibili suddivisi per tipologia e le modalità di pagamento concordate con il cliente.

Art. 4: Modalità di pagamento

Il pagamento avviene alla consegna del veicolo riparato.

Il pagamento può essere effettuato in contanti, con assegno, con carta di credito, con cambiali/tratte.

Il pagamento da parte della compagnia di assicurazione può essere:

- per delega del cliente;
- per cessione del credito del cliente.

In caso di mancata o parziale liquidazione del danno da parte della compagnia assicuratrice, il pagamento è effettuato dal proprietario del veicolo riparato.

Negli interventi su veicoli in garanzia i pagamenti vengono effettuati dal concessionario/venditore.

Art. 5: Intervento di riparazione

Negli interventi riparativi sono seguite le indicazioni dei costruttori ed a seconda della tipologia si procede con le seguenti fasi:

a) carrozzeria

- smontaggio
- riparazione
- stuccatura – levigatura - verniciatura
- montaggio
- prova su strada, quando necessaria
- pulitura veicolo

b) meccanica

- prova su strada, quando necessaria, sia prima che dopo l'intervento
- Smontaggio
- Verifica/ricerca guasto
- Riparazione/montaggio

c) gommista

- Verifica/ricerca guasto
- prova su strada se possibile e necessaria
- smontaggio
- riparazione/ montaggio

d) elettrauto

- Verifica/ricerca guasto
- smontaggio
- riparazione/montaggio.

Art. 6: Garanzia

Si rilascia garanzia scritta sui pezzi di ricambio e sull'intervento nel suo complesso. La garanzia è collegata alla tipologia dell'intervento seguendo la normativa europea.

Art. 7: Ricambi

Salvi diversi accordi vengono utilizzati solo ricambi originali.

Qualora si rendessero necessari interventi o ricambi ulteriori, al fine di garantire la sicurezza del veicolo, il cliente ne viene preliminarmente informato.

Capo V: Attività di riparazione di apparecchi radio, televisori, registratori ed apparecchi per la riproduzione del suono

Art. 1: Preventivo e accettazione

Il radioriparatore, dopo una prima analisi, comunica al cliente il costo indicativo dell'intervento di riparazione, fatto salvo l'eventuale incremento per i guasti ulteriori riscontrati nel corso della riparazione.

L'assenso del cliente è espresso per iscritto, tramite sottoscrizione di apposito modulo che contiene le clausole generali del contratto.

In fase di accettazione il riparatore, alla presenza del cliente, verifica eventuali danni estetici esterni dell'apparecchio, per i quali il riparatore non viene considerato responsabile.

Art. 2: Riparazione di ulteriori guasti

Qualora il radioriparatore nel corso della riparazione riscontri guasti e difetti ulteriori ne informa tempestivamente il cliente ed il preventivo iniziale viene riformulato ed accettato in forma verbale o scritta.

Art. 3: Consegna

La consegna può essere effettuata sia a domicilio che in laboratorio, previo accordo preventivo.

La consegna a domicilio è pagata a parte rispetto alla riparazione.

Se l'apparecchio è danneggiato durante il trasporto il riparatore è tenuto a ripristinarlo senza alcun onere a carico del cliente.

Art. 4: Ritiro dell'apparecchio riparato

Il radioriparatore chiede il ritiro dell'apparecchio, previo pagamento della riparazione, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta riparazione ovvero dalla comunicazione, da parte del cliente, di non dare seguito alla riparazione.

Il cliente può richiedere la resa dei ricambi sostituiti. La richiesta viene formulata al momento della consegna dell'apparecchio per la riparazione.

Art. 5: Mancato ritiro

Qualora il cliente dopo sessanta giorni non ritiri l'apparecchio, risponde delle spese di deposito l'onere per il deposito.

Art. 6: Pagamento

Il corrispettivo della riparazione viene corrisposto dal cliente al momento della riconsegna dell'apparecchio riparato.

Art. 7: Garanzia

Il riparatore indica la garanzia per il lavoro effettuato, per il pezzo o i pezzi sostituiti o riparati e per l'installazione.

La riparazione si intende eseguita a regola d'arte se l'apparecchio allacciato all'impianto del cliente è funzionante, tenuto conto dell'eventuale stato di usura

Art. 8: Perizia

In caso di vertenza circa l'efficacia della riparazione e dei pezzi di ricambio, si ricorre al parere di un tecnico iscritto negli appositi albi professionali o di un esperto iscritto nel Ruolo tenuto dalla Camera di Commercio di Brescia, cui il radioriparatore si attiene. Le spese della perizia gravano sulla parte soccombente.

Titolo IV: ALBERGHI E PUBBLICI ESERCIZI

Capo I: Attività di ricezione turistica

Sezione I: Attività alberghiera

Art. 1: Contratto

Il contratto alberghiero può essere stipulato verbalmente o mediante scambio di corrispondenza o con mezzi informatici.

L'impegno dell'alloggio è quindi assunto nel momento in cui l'albergatore accetta di riservare la camera.

La prenotazione può essere garantita con caparra, con carta di credito oppure con altre modalità concordate con l'albergatore.

Nella conferma di prenotazione l'albergatore specifica i servizi che verranno resi, i relativi prezzi ed eventuali altre condizioni.

Art. 2: Prenotazione

Il cliente che prenota la camera si impegna ad occuparla alla data convenuta.

La prenotazione garantita è valida fino alle ore 22 del giorno previsto per l'arrivo.

L'eventuale prenotazione non garantita è da ritenersi valida fino alle ore 17 del giorno previsto per l'arrivo.

La camera è a disposizione del cliente non prima delle ore 14 del giorno dell'arrivo.

Qualora per cause indipendenti dalla propria volontà l'albergatore si trovi nell'impossibilità di rispettare l'accordo pattuito, propone al cliente analogo sistemazione in altro esercizio di pari categoria assumendo a proprio carico l'eventuale differenza di prezzo.

Art. 3: Durata del contratto

Salvo contrario accordo, il contratto di alloggio si considera concluso per una giornata.

La sua durata, nel caso in cui l'alloggio non sia stato liberato entro le ore 12 del giorno successivo, si proroga di giorno in giorno compatibilmente con la disponibilità dell'albergo.

Il cliente che, esclusi i casi di gravi motivi documentati o di colpa attribuibile all'albergatore o ai suoi preposti, riduce i giorni di permanenza in albergo precedentemente pattuiti, paga all'albergatore la tariffa della camera per un periodo addizionale da un minimo di un giorno ad un massimo di tre giorni.

Art. 4: Servizi in camera

Non sono addebitati supplementi al cliente per l'uso del frigo bar, tranne che per il costo dei prodotti consumati, della radio, della filodiffusione, della tv e delle attrezzature di pertinenza della camera in quanto facenti parte delle dotazioni minime previste.

Nel caso in cui sia il cliente a richiedere altre apparecchiature, viene addebitato un supplemento preventivamente comunicato.

Art. 5: Parcheggio

Non si applicano supplementi al cliente per l'utilizzo di parcheggio non custodito di pertinenza dell'esercizio alberghiero.

Può essere applicata, se preventivamente comunicata al cliente, una tariffa per l'uso di autorimessa o parcheggio custodito.

Art. 6: Tariffe

Le tariffe esposte sono quelle liberamente determinate dai singoli albergatori e comunicate a fini di formalizzazione all'ente Provincia.

Se il cliente non richiede preventivamente i prezzi ed accetta la camera, i pasti, la pensione ed ogni altra prestazione, si intendono accettate le condizioni indicate negli appositi affissi.

Art. 7: Camera singola e tripla

Se al cliente che ha prenotato una camera singola viene assegnata una camera doppia, il prezzo da corrispondere è il prezzo della camera singola.

Se in una camera singola si aggiunge un secondo letto a richiesta del cliente, purché in conformità alle norme vigenti, la maggiorazione del prezzo viene contenuta nel limite del 35% del prezzo della camera singola e comunque il totale non supera il prezzo della camera doppia.

Se il letto viene aggiunto in una camera a due letti, la maggiorazione del prezzo per il letto aggiunto viene contenuta nel limite del 35% del prezzo della camera a due letti.

Nessun supplemento viene richiesto per bambini che non utilizzano il letto aggiunto.

Art. 8: Pagamento

I conti vengono pagati dal cliente alla presentazione della ricevuta fiscale/fattura e in moneta nazionale.

E' facoltà dell'albergatore accettare in pagamento assegni o moneta straniera. Ove li accetti, essi sono valutati al cambio del giorno nelle banche della piazza con aggiunta delle spese.

L'albergatore ha facoltà di chiedere al cliente sprovvisto di adeguata garanzia il pagamento anticipato delle sue prestazioni.

L'albergatore ha altresì la facoltà di accettare come pagamenti buoni di imprese di viaggio (voucher) con adeguata garanzia.

Art. 9: Contratto di pensione

Il contratto di pensione completa comprende la locazione della camera e la somministrazione di pasti consistenti in prima colazione, pranzo e cena.

Il contratto di mezza pensione prevede la locazione della camera, la somministrazione di uno dei due pasti (pranzo o cena) e la piccola colazione.

Il contratto di camera e colazione prevede la locazione della camera e la piccola colazione.

A scelta del cliente il contratto può essere di mezza pensione, con somministrazione di uno dei due pasti ovvero di solo pernottamento e prima colazione.

Sono escluse dal costo della pensione le bevande, se non espressamente previsto.

Ai clienti in pensione non competono decurtazioni per i pasti non consumati in albergo.

Previa richiesta entro la sera precedente il cliente, in luogo del pasto consumato in albergo, può avere un cestino contenente quanto necessario per sostituirlo.

I pasti non serviti al cliente il giorno dell'arrivo vengono serviti il giorno della partenza.

Il prezzo di pensione si intende a persona al giorno.

Art. 10: Animali da compagnia

L'accesso di animali nell'albergo dev'essere preventivamente concordato con l'albergatore.

L'albergatore indica preventivamente il sovrapprezzo per il soggiorno e gli eventuali pasti da somministrare all'animale

L'albergatore può porre limitazioni all'accesso degli animali a locali diversi dalla camera del cliente quali parchi, giardini o altro, fatti salvi in ogni caso i divieti posti da organi sanitari o da altri organi pubblici.

Il cliente risponde per i danni eventualmente arrecati dagli animali.

Art. 11: Attività non consentite

Non è consentito:

- cucinare cibi in camera e consumarvi pasti non forniti dall'albergatore;
- lavare in camera indumenti o biancheria, ad eccezione di quella intima, se l'albergo fornisce tali servizi;
- stirare in camera indumenti o biancheria;
- introdurre in camera persone non alloggiate nell'albergo, salvo il consenso dell'albergatore e conseguente consegna del documento d'identità;
- usare abbigliamento non conformi al decoro dell'albergo;
- fumare nei luoghi non adibiti ai fumatori;
- stendere indumenti all'esterno.

Art. 12: Risarcimento danni

I danni arrecati dal cliente all'albergo e sue pertinenze vengono risarciti al costo del ripristino se possibile ovvero della sostituzione.

Sezione II: Attività di agriturismo

Art. 13: Prenotazione

Il contratto di prenotazione agrituristica si perfeziona nel momento in cui l'operatore agrituristico accetta di ospitare il cliente alle condizioni da lui richieste.

Se la prenotazione riguarda solo la ristorazione può essere anche solo telefonica per un ridotto numero di coperti.

Se la prenotazione riguarda ristorazione con consistente numero di coperti, i pernottamenti o attività integrative o complementari, avviene tramite fax o posta elettronica.

E' facoltà dell'operatore richiedere una caparra proporzionale all'entità del servizio prenotato.

Se la prenotazione riguarda il contratto di alloggio ed è garantita da caparra o carta di credito, l'operatore agrituristico, salvo diverso accordo, è tenuto a conservare la disponibilità dell'alloggio fino alle ore 10,00 del giorno successivo a quello previsto per l'arrivo.

Se la prenotazione non è garantita l'operatore agrituristico, salvo diverso accordo, è tenuto a conservare la disponibilità dell'alloggio fino alle ore 18,00 del giorno previsto per l'arrivo.

Art. 14: Durata del contratto

Il contratto d'alloggio si intende concluso per il periodo concordato.

La disponibilità dell'alloggio ha inizio alle ore 13,00 del giorno di arrivo fino alle ore 10,00 del giorno di partenza.

Il mancato rilascio dell'alloggio da parte del cliente entro l'orario stabilito dà all'operatore agrituristico diritto al pagamento di un'ulteriore giorno di permanenza, di cui il cliente ha diritto di usufruire.

Il ritardato arrivo non comporta il protrarsi della permanenza oltre le date stabilite nella prenotazione o la decurtazione dall'importo totale della tariffa relativa ai giorni non fruiti.

Art. 15: Pagamento

Il conto viene saldato alla presentazione.

Il pagamento, salvo diverso e preventivo accordo, dev'essere effettuato in moneta nazionale.

Art. 16: Annullamento di prenotazione e mancato arrivo

L'annullamento di una prenotazione già confermata conferisce all'operatore agriturismo il diritto di esigere le penali nelle seguenti misure:

- 10% del prezzo pattuito, moltiplicato per i giorni prenotati e disdetti, quando la rinuncia è comunicata fino a 20 giorni prima dell'arrivo;
- 25% del prezzo pattuito quando la rinuncia è comunicata meno di 4 giorni prima dell'arrivo.

In caso di mancato arrivo, salvi diversi accordi, si applica una penale del 50% dell'importo dell'intero soggiorno oltre alle spese sostenute dall'operatore agriturismo per particolari richieste del cliente.

Nel caso in cui l'annullamento della prenotazione riguardi il servizio di ristorazione, salvi diversi accordi e fatto salvo il risarcimento per le eventuali spese già sostenute, l'operatore agriturismo trattiene la caparra versata all'atto della prenotazione.

Art. 17: Prestazione

I prezzi di pensione completa comprendono la prima colazione, il pranzo, la cena ed il pernottamento.

Nei prezzi di pensione completa e di mezza pensione sono escluse le bevande, salvo diverso accordo.

L'operatore agriturismo non deduce dalle tariffe di pensione completa e mezza pensione il corrispettivo dei pasti compresi non consumati in agriturismo dal cliente, anche nel caso di mancato rispetto degli orari previsti dal regolamento interno e debitamente pubblicizzati, salva se richiesto con ragionevole anticipo, la sostituzione del pasto con cestino da viaggio.

Art. 18: Tariffe

Se il cliente non richiede preventivamente i prezzi ed accetta la camera, i pasti o la pensione, si applicano le condizioni indicate negli appositi affissi.

Art. 9: Divieti

E' vietato fumare negli alloggi e nei locali riservati ai non fumatori.

E' vietato introdurre negli alloggi persone non ospitate nell'agriturismo, salvo preventiva identificazione e consenso dell'operatore agriturismo previa consegna del documento d'identità dell'ospite.

Art. 20: Animali

I servizi agrituristici si intendono riferiti solo alle persone, salvo diverso accordo.

La circolazione e la permanenza di animali può essere accordata dall'operatore agriturismo su espressa richiesta scritta e in tal caso può essere disciplinata con regolamento interno debitamente pubblicizzato.

Art. 21: Norme comportamentali

Il cliente è tenuto ad un comportamento corretto nei confronti della struttura, degli altri ospiti, nonché degli animali dell'azienda agrituristica.

Un comportamento tale da nuocere al benessere degli ospiti o all'ambiente agriturismo autorizza l'operatore a dichiarare risolto il contratto ed ad invitare conseguentemente l'ospite ad allontanarsi, dopo il saldo.

Sezione III: Campeggi e villaggi turistici

Art. 21: Prenotazione

Il contratto di prenotazione è concluso nel momento in cui l'operatore accetta di ospitare il cliente secondo la richiesta formulata.

La prenotazione può avvenire tramite posta, fax o mezzi informatici e ha validità solo dopo il ricevimento della caparra confirmatoria la cui entità varia da struttura a struttura.

Per arrivi in giornata la prenotazione è accettata telefonicamente con richiesta del numero e la data di scadenza della carta di credito.

La caparra può essere versata tramite bonifico bancario, vaglia postale, contanti o carta di credito.

L'operatore è tenuto a garantire la disponibilità della piazzola o dell'unità abitativa fino alle ore 21,00 del giorno previsto per l'arrivo se il cliente non ha dato comunicazione del ritardo.

Art. 22: Durata del contratto

Il contratto di soggiorno si intende concluso per il periodo di tempo concordato.

La disponibilità della piazzola ha inizio alle ore 10,00 del giorno di arrivo fino alle ore 10,00 del giorno della partenza.

Le unità abitative sono a disposizione dalle ore 18,00 del giorno di arrivo fino alle ore 10,00 del giorno della partenza.

Il mancato rilascio della piazzola o dell'unità abitativa da parte del cliente entro l'orario previsto dà diritto all'operatore di ottenere il pagamento di un ulteriore giorno di permanenza, di cui il cliente ha diritto di usufruire.

Il ritardato arrivo non comporta il protrarsi della permanenza oltre le date stabilite nella prenotazione o la detrazione della tariffa dei giorni non fruiti dal relativo importo.

Art. 23: Pagamento

I clienti saldano il dovuto alla presentazione dei conti.

Per le unità abitative viene richiesto il saldo del soggiorno all'arrivo. E' richiesta una cauzione, che verrà restituita alla partenza, dopo aver controllato la pulizia e l'inventario di quanto dato in dotazione.

Il pagamento può essere effettuato in moneta nazionale, con carta di credito, bancomat o traveller's cheque.

Art. 24: Mancato arrivo e annullamento di prenotazione

L'annullamento di una prenotazione già confermata conferisce all'operatore il diritto di esigere penali nelle seguenti misure:

- 10% del prezzo pattuito, in caso di disdetta da 30 a 16 giorni prima dell'arrivo;
- 30% del prezzo pattuito, quando la rinuncia è comunicata dal 15° giorno prima dell'arrivo;
- In caso di partenza anticipata, il cliente è tenuto al pagamento dell'intero periodo prenotato, fatto salvo casi eccezionali documentati che verranno definiti di comune accordo fra le parti.

Art. 25: Tariffe

Se il cliente non richiede preventivamente i prezzi ed accetta il soggiorno si applicano le condizioni indicate negli appositi affissi.

Le tariffe sono esposte all'ingresso della struttura.

Art. 26: Regolamento

Il regolamento è posto in maniera ben visibile all'ingresso ed è consegnato al cliente.

In esso sono definiti gli orari di ingresso e di uscita, il silenzio, le regole per l'accesso ai visitatori e l'ammissione di animali domestici.

Si indicano le modalità di erogazione dell'energia e dell'acqua, il ritiro della posta e il servizio sanitario.

Si fa altresì riferimento agli oggetti smarriti, ai divieti e alle responsabilità.

Ogni struttura può diversificare i comportamenti da tenere a seconda della specifica tipicità (lago, montagna, struttura residenziale o di vacanza).

I campeggi e villaggi turistici possono ammettere animali domestici (cane/gatto), secondo quanto previsto dal regolamento.

E' consentito l'ingresso dei visitatori nelle ore di apertura (8.00-13.00 / 15.00-21.00) previo deposito di un documento di identità per persona. La visita è gratuita per la prima ora; per tempi più lunghi si dovrà pagare il biglietto d'ingresso per la giornata e l'eventuale parcheggio dell'auto.

L'ingresso può sempre essere sospeso dalla Direzione.

Art. 27: Divieti

E' vietato fumare nelle unità abitative e nei locali riservati ai non fumatori.

E' vietato accendere falò e fuochi, scavare fossati e buche nel terreno, piantare chiodi negli alberi o altre azioni che arrechino danno a flora/fauna; in particolare è vietato rovesciare acqua calda o saponosa sulle piante.

Art. 28: Servizi aggiuntivi

Nei campeggi e nei villaggi si forniscono a pagamento lenzuola e biancheria da bagno, lettino e seggiolone per bambini per le unità abitative.

E' data la disponibilità al cliente di scegliere tra il servizio di pensione completa, mezza pensione o bed & breakfast.

Capo II: Pubblici esercizi

Sezione I: Locali da ballo

Art. 1: Tipologie

I locali da ballo si distinguono in:

- sale da ballo o dancing in cui si realizza il ballo di coppia e la musica è proposta dal vivo da una orchestra;
- discoteche in cui la musica è riprodotta da strumento meccanico ed è proposta da un Dj con dischi/cd.

Art. 2 : Modalità d'ingresso

Esistono più modalità d'ingresso:

- ingresso con biglietto a pagamento e consumazione facoltativa;
- ingresso con biglietto a pagamento comprensivo di prima consumazione normale (escluse quelle speciali quali invecchiati, riserve, champagne);
- ingresso libero e consumazione obbligatoria;
- ingresso libero e consumazione facoltativa.

Il gestore ha facoltà di scegliere fra le modalità d'ingresso concordate con la SIAE, quella che intende applicare in relazione all'evento in programmazione.

Laddove esiste l'ingresso a pagamento può essere applicato alle donne un trattamento più favorevole rispetto agli uomini.

La Drink Card consiste in una tessera consegnata agli avventori all'atto d'ingresso nel locale ed in cui sono indicati gli importi dei vari servizi disponibili (ingresso, guardaroba,

consumazioni, ecc.). I prezzi prestampati sulle Drink Card vengono convalidati dagli addetti ai vari servizi disponibili ogni qualvolta questi vengono utilizzati.

All'uscita del locale il cliente consegna alla cassa la Card con i vari importi convalidati e la somma di questi darà l'importo totale da pagare. Nel caso di smarrimento della Card, il cliente è tenuto a pagare per intero la somma totale degli importi prestampati sulla card.

Art. 3: Prenotazione

Le prenotazioni, se accettate, vengono mantenute fino alle ore 23,00, salvi accordi diversi, dopo di che decadono.

Art. 4: Guardaroba

Nei locali di intrattenimento sono istituiti appositi servizi di guardaroba, anche ai fini di sicurezza.

Le direzioni rispondono esclusivamente dei capi e degli oggetti depositati nel guardaroba.

Art. 5: Addetti alla sicurezza

Le gestioni dei locali si avvalgono di addetti alla sicurezza che hanno il compito di tutelare il patrimonio aziendale e vigilare sugli eventuali comportamenti scorretti dei clienti.

Sezione II: Ristoranti

Art.6: Prenotazione per servizio ordinario

La prenotazione del tavolo da parte dell' esercente è assunta nel momento in cui viene richiesto al cliente il nome e il numero telefonico.

Per i tavoli numerosi può essere richiesta una prenotazione per iscritto.

Art. 7: Mantenimento del tavolo

Il tavolo viene riservato per il cliente che telefonicamente l'abbia prenotato, per un tempo compreso fra i trenta e i sessanta minuti.

In periodi di forte afflusso turistico e/o per le zone a particolare vocazione turistica della provincia tale tempo può ridursi a trenta minuti.

Art. 8: Contratto per banchetti

Per i banchetti si stipula un contratto scritto che comprende gli elementi essenziali del servizio (tipo del pasto, modalità del servizio, tipologia delle bevande, eventuali servizi aggiuntivi).

Al momento della sottoscrizione del contratto viene richiesta una caparra confirmatoria variabile tra il 10% e il 30% del prezzo contrattualmente pattuito.

Il prezzo concordato è da considerarsi a persona.

Art. 9 Conferma dei partecipanti al banchetto

Nei contratti per la prenotazione di banchetti matrimoniali e/o banchetti oltre i venti coperti, è richiesta la conferma del numero effettivo dei partecipanti quindici giorni prima della data prevista per il banchetto; limitate variazioni di numero dei partecipanti sono accolte anche fino a 3/5 giorni prima.

Art. 10: Riduzione dei coperti prenotati

Previa telefonata del cliente al ristorante un giorno prima, la riduzione dei partecipanti al banchetto regolarmente prenotato e confermato comporta la corresponsione di una penale secondo le seguenti modalità:

- per riduzione oltre il 10% dei posti riservati: 15/30% del prezzo pattuito;

- per riduzione tra il 10% ed il 5% dei posti riservati: 15% del prezzo pattuito;
- per riduzione entro il 5%: nessuna penale.

Art. 11: Penale per annullamento della prenotazione

Per contratti di banchetti non oltre i venti coperti stipulati in forma verbale non è prevista una penale in caso di annullamento di prenotazione comunicato entro quarantotto ore prima della data stabilita.

In caso di contratto scritto il cliente che ha effettuato la prenotazione è tenuto al pagamento di una penale pari al 15% del prezzo pattuito se l'annullamento è comunicato quarantotto ore prima e del 30% se è comunicato ventiquattro ore prima.

L'annullamento da parte del cliente del contratto per banchetto di matrimonio e/o eccedente i venti coperti comporta la perdita della eventuale caparra e l'applicazione di una penale.

La penale è pari al 30% se l'annullamento avviene entro trenta giorni della data prevista; al 20% se l'annullamento avviene da trentuno a novanta giorni prima della data prevista per il banchetto.

Non è prevista alcuna penale nel caso in cui la prenotazione sia sostituita da altra almeno per il 70%.

Art. 12: Tariffe per bambini

Al momento della sottoscrizione del contratto per la prenotazione dei banchetti può essere prevista una tariffa diversa per i bambini fino ai 12 anni non compiuti a discrezione dell'esercente.

Art. 13: Animali da compagnia

In conformità alle disposizioni igienico sanitarie vigenti negli esercizi di somministrazione di alimenti destinati alla ristorazione non è consentita la presenza nella sala ristorante di animali da compagnia, fatta eccezione per gli animali da accompagnamento disabili.

Sezione III: Pizzerie

Art. 14: Servizio ordinario

Il servizio al cliente della pizzeria è a tavolo libero.

La prenotazione del tavolo è assunta dall'esercente nel momento in cui viene richiesto al cliente il nome e il numero telefonico.

Per prenotazioni particolari o per gruppi, a fronte della prenotazione può essere richiesta una caparra pari a circa il 10%.

Art. 15: Mantenimento del tavolo

Il tavolo viene riservato al cliente che l'abbia prenotato per un tempo compreso fra i trenta e i sessanta minuti.

In periodi di forte afflusso turistico e/o per le zone a particolare vocazione turistica della provincia tale tempo può ridursi a trenta minuti.

Art. 16: Contratto per banchetti

Per la prenotazione di banchetti si stipula un contratto scritto che comprende gli elementi essenziali del servizio (tipo del pasto, modalità del servizio, tipologia delle bevande, eventuali servizi aggiuntivi).

Al momento della sottoscrizione del contratto viene richiesta una caparra confirmatoria variabile tra il 10% e il 30% del prezzo contrattualmente pattuito. Il prezzo concordato è da considerarsi a persona.

Art. 17: Conferma dei partecipanti al banchetto

Nei contratti per la prenotazione di banchetti matrimoniali e/o banchetti oltre i venti coperti, è richiesta la conferma del numero effettivo dei partecipanti quindici giorni prima della data prevista per il banchetto; limitate variazioni di numero dei partecipanti sono in genere accolte anche fino a tre/cinque giorni prima.

Art. 18: Riduzione dei coperti prenotati

Previa telefonata del ristoratore al cliente un giorno prima, la riduzione dei partecipanti al banchetto regolarmente prenotato e confermato comporta la corresponsione di una penale secondo le seguenti modalità:

- per riduzione oltre il 10% dei posti riservati: 15/30% del prezzo pattuito;
- per riduzione tra il 10% ed il 5%: 15% del prezzo pattuito;
- per riduzione entro il 5%; nessuna penale.

Art. 19: Penale per annullamento di prenotazione

Per contratti di banchetti non oltre i venti coperti stipulati in forma verbale non è prevista una penale in caso di annullamento di prenotazione comunicato quarantotto ore prima della data della ricorrenza stessa.

In caso di contratto scritto il cliente che ha effettuato la prenotazione è tenuto al pagamento di una penale pari al 15% del prezzo pattuito se l'annullamento è comunicato quarantotto ore prima e del 30% se è comunicato ventiquattro ore prima.

L'annullamento da parte del cliente del contratto per banchetto di matrimonio e/o eccedente i venti coperti comporta la perdita della eventuale caparra e l'applicazione di una penale.

La penale è pari al 30% se l'annullamento avviene entro trenta giorni della data prevista; al 20% se l'annullamento avviene da trentuno a novanta giorni prima della data prevista per il banchetto.

Non è prevista alcuna penale nel caso in cui la prenotazione sia rimpiazzata almeno per il 70%.

Art. 20: Tariffe per bambini

Al momento della sottoscrizione del contratto per la prenotazione dei banchetti può essere prevista una tariffa diversa per i bambini fino ai 12 anni non compiuti a discrezione dell'esercente.

Art. 21: Animali da compagnia

In conformità alle disposizioni igienico sanitarie vigenti negli esercizi di somministrazione di alimenti destinati alla ristorazione non è consentita la presenza nella sala ristorante di animali da compagnia, fatta eccezione per gli animali da accompagnamento disabili.

Titolo V: AGENZIE DI VIAGGIO

Art. 1: Attività di agenzia

L'attività delle agenzie di viaggi consiste nella:

- Produzione propria di programmi di viaggi con vendita diretta o indiretta;
- Vendita di prodotti turistici di terzi;
- Vendita di biglietti per trasporti aerei, marittimi e ferroviari.

Art. 2: Commissioni

Per la vendita di prodotti turistici di terzi all'agenzia di viaggi viene corrisposta una commissione di percentuale variabile in ragione degli accordi tra le parti.

Per l'attività di biglietteria viene corrisposto, a titolo di rimborso spese, un importo in quota fissa a carico dell'acquirente del biglietto.

La tabella dei costi relativi all'emissione del biglietto viene esposta all'interno dell'agenzia in luogo visibile al pubblico.

Art. 3: Contratto di viaggio

Tra l'agenzia e l'acquirente di un pacchetto di viaggio viene stipulato un contratto in forma scritta che contiene la specificazione dei servizi compresi nel viaggio, la data di partenza e di rientro, il costo, le eventuali penali, gli eventuali servizi aggiuntivi.

L'agenzia è tenuta ad illustrare chiaramente le condizioni del viaggio mentre l'acquirente è tenuto, prima di apporre la firma sul contratto, a leggere le condizioni in esso contenute.

All'atto della stipula del contratto il cliente corrisponde all'agenzia un acconto del 25% del costo complessivo del viaggio.

Il saldo è corrisposto nei trenta giorni precedenti la partenza, tranne che la partenza sia prevista sotto data, nel qual caso il saldo avviene contestualmente alla sottoscrizione del contratto.

Art. 4: Disdetta

Se il cliente disdice il viaggio viene applicata la penale nella misura stabilita dal tour operator nelle condizioni generali di contratto riportate nei relativi cataloghi.

Art. 5: Reclami

Gli eventi accidentali del viaggio causati da forza maggiore non sono attribuibili né all'agenzia, né al tour operator.

Negli altri casi l'agente di viaggi si adopera per eliminare od attenuare le conseguenze subite dal cliente, intervenendo presso il tour operator.

In tal caso l'agente richiede una comunicazione scritta relativa ai disagi subiti, via fax, e-mail o altro, eventualmente accompagnate da materiale probatorio.

Il reclamo dev'essere tempestivo, all'insorgenza dell'evento problematico, compatibilmente con la situazione oggettiva e ben documentato da parte del turista.

Art. 6: Gruppi

Ai fini della stipula del contratto il cliente può essere singolo o in gruppo.

Art. 7: Annullamento di viaggi

L'annullamento del viaggio comporta l'applicazione di una penale in proporzione ai tempi di preavviso della disdetta.

Per l'applicazione della penale si fa riferimento alle condizioni generali del viaggio.

L'annullamento del viaggio da parte dell'agenzia per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti deve essere previsto nelle condizioni generali e dà luogo alla restituzione per intero di quanto percepito come acconto pari al 25% del costo totale del viaggio, salvo si addivenga a diverso accordo su altre soluzioni.

Art. 8: Assicurazione

Il viaggio può essere coperto da assicurazione per annullamento di viaggio ed assistenza alla persona. L'assicurazione può essere compresa nel costo del viaggio e può avere contenuti diversi.

I sinistri vanno denunciati direttamente dal titolare della polizza (cliente) e la procedura di liquidazione del sinistro prosegue tra il cliente e la compagnia di assicurazione, con il supporto dell'agente.

Art. 9: Responsabilità

L'agente di viaggi può prevedere specifiche condizioni di responsabilità solo se migliorative di quanto previsto dalla normativa di settore.

Titolo VI: ACCONCIATURA ED ESTETICA

Capo I: Compravendita di prodotti ed attrezzature professionali per acconciatori, estetisti ed in profumeria

Sezione I: Prodotti e minute attrezzature professionali

Art. 1: Forma del contratto

Gli acquisti di prodotti o minute attrezzature professionali vengono effettuati tramite:

- agenti di vendita e rappresentanti;
- funzionari della direzione commerciale.

L'acquisto avviene tramite ordinazione riportata sulla copia commissione, nella quale sono indicate la tipologia delle merci, le modalità di consegna e di pagamento.

La fornitura può essere soggetta all'approvazione della ditta fornitrice.

All'atto della consegna il ricevente effettua la verifica della merce, che deve corrispondere a quanto contenuto nella copia commissione.

Se la fornitura è conforme all'ordinazione il ricevente sottoscrive la bolla di consegna, attestandone la regolarità.

La ditta fornitrice può accettare ordini diretti a mezzo lettera, fax, telefono, e – mail.

Al momento dell'ordine viene concordato il periodo ed il luogo della consegna.

Art. 2: Specie di vendita

I prodotti nuovi vengono presentati tramite campioni mentre quelli di produzione tradizionale si vendono a catalogo o a listino.

Art. 3: Unita' di base di contrattazione

I prezzi si riferiscono all'unità del prodotto.

Le vendite possono essere effettuate a dozzine, a frazioni di dozzine oppure per unità secondo l'imballo di produzione.

Piccoli campioni, prodotti di dimostrazione, materiali pubblicitari vengono forniti gratis, nei quantitativi pattuiti col fornitore.

Art. 4: Prova della qualità del prodotto

Alla prima ordinazione, il prodotto viene preventivamente sottoposto ad un test di utilizzo pratico alla presenza di consulenti esperti del fornitore e del potenziale acquirente. Il test non determina obbligo di acquisto ed è gratuito.

Il prodotto può essere sperimentato direttamente dall'utilizzatore nella propria sede, tramite consegna da parte del fornitore di confezioni campione a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto.

Art. 5: Bollatura

I prodotti sono bollati tramite apposizione di etichetta o stampigliatura su ciascuna confezione, ove viene indicato il lotto, gli elementi attivi, i volumi o i pesi.

La bollatura può essere sostituita da altra modalità idonea a fornire le stesse indicazioni.

Le modalità d'uso e di conservazione dei prodotti debbono essere comunicate dal fornitore.

Art. 6: Imballaggio

La fornitura è comprensiva dell'imballaggio a carico del fornitore e adeguato al tipo di merce.

I difetti dell'imballaggio che hanno dato luogo a danneggiamento della merce consegnata, comportano la restituzione della merce danneggiata e la sua sostituzione.

Art. 7: Consegna e consegna ripartita

La consegna delle merci avviene generalmente in unica soluzione.

La consegna può essere ripartita previo accordo delle parti, che disciplini tempi di consegna e modalità di pagamento.

Art. 8: Prodotti stagionali e ritardo nella consegna

I prodotti/gadgets stagionali devono essere consegnati nella data stabilita.

In caso di ritardo nella consegna, l'acquirente può respingere le merci.

Art. 9: Spedizione e trasporto

I costi relativi alla spedizione e trasporto sono oggetto di accordo tra le parti.

La spedizione è a rischio del fornitore fino al ricevimento della stessa, tramite firma sulla ricevuta di consegna.

Art. 10: Verifica della merce

All'atto della consegna si effettua una prima verifica relativa al numero totale di colli ricevuti.

Se il ricevente riscontra differenze numeriche rispetto all'ordine, la consegna viene accettato con riserva. L'accettazione con riserva viene apposta sulla bolletta di spedizione e tramite invio di tempestivo reclamo alla ditta fornitrice. L'acquirente ha diritto di ricevere la merce mancante a spese del fornitore e di pagare solo quanto ricevuto.

Successivamente l'acquirente effettua un ulteriore controllo e, in caso di difformità della merce ricevuta rispetto all'ordine, inoltra reclamo per lettera/fax/mail nei termini di legge. L'acquirente in tal caso ha diritto alla sostituzione della merce a spese del fornitore.

Se il prodotto risulta adulterato o difettato, senza responsabilità nella conservazione da parte dell'acquirente, quest'ultimo ha diritto a restituirlo al fornitore con spese a carico dello stesso ed al cambio del prodotto o al rimborso del prezzo a sua scelta.

Il reclamo va avanzato per lettera/fax/mail entro otto giorni dalla verifica del difetto.

Art. 11 : Pagamenti

I pagamenti avvengono a mezzo di ricevuta bancaria o con le modalità concordate.

Sezione II: Attrezzature ed arredi professionali

Art. 12: Contrattazione

L'acquisto di attrezzature professionali può essere preceduto da un preventivo comprendente la quantità, le caratteristiche tecniche ed il prezzo applicato, in ragione anche delle modalità di pagamento.

L'acquirente, se accetta il preventivo, sottoscrive una copia commissione predisposta dal fornitore comprendente tutte le condizioni di vendita. La copia commissione sottoscritta è vincolante per entrambe le parti.

Art. 13: Progetto

La fornitura di attrezzature può essere preceduta da un progetto di massima, preparato dalla ditta di settore fornitrice, accompagnato da un preventivo.

Il progetto viene fornito gratuitamente, salvo diverso accordo preventivo tra le parti. Il progetto, se non accettato, rimane alla ditta fornitrice.

Se accettato, il progetto di massima viene seguito da un progetto analitico.

L'accordo si perfeziona con la sottoscrizione del preventivo cui è accompagnato il progetto analitico e, salvo diverso accordo, viene corrisposta una caparra pari circa al 10% dell'importo complessivo.

Alla sottoscrizione dell'accordo si fissano le condizioni di consegna, le modalità di pagamento e le garanzie.

Art. 14: Assistenza tecnica sulla fornitura

Le attrezzature sono accompagnate da manuale d'uso.

L'uso delle attrezzature montate viene illustrato sul posto da personale tecnico della ditta fornitrice.

L'intervento è compreso nel prezzo della fornitura.

Art. 15: Malfunzionamenti e difetti

Il mancato funzionamento o difetti essenziali delle attrezzature per la durata del periodo di garanzia danno diritto alla sostituzione, sempre che non dipendano da un utilizzo difforme da quanto prescritto nel manuale d'uso.

Capo II: Rapporti con la clientela

Sezione I: Rapporti tra parrucchieri e clientela

Art. 1: Prezzi

I servizi alla clientela sono indicati in apposite tabelle con i relativi prezzi, esposti in luogo ben visibile.

Il costo dei servizi non previsti va concordato.

Art. 2: Prove

Le acconciature per cerimonie sono precedute da una o più prove a pagamento il cui prezzo va concordato.

Art. 3: Reclami

Le eventuali contestazioni per i trattamenti tecnici o per il risultato estetico del servizio devono essere avanzati entro otto giorni.

Il reclamo, se riconosciuto fondato dall'acconciatore, dà diritto al cliente al rinnovo gratuito del servizio o trattamento.

Nel caso di intolleranza evidenziata da un cliente rispetto ad un prodotto utilizzato, l'acconciatore gli fornisce le informazioni sui prodotti utilizzati (marca e tipo).

Sezione II: Rapporti tra estetisti e clientela

Art. 4: Prezzi

I servizi alla clientela sono indicati in apposite tabelle con indicazione dei relativi prezzi, esposti in luogo ben visibile.

Il costo dei servizi non previsti in elenco va concordato.

5: Prove

Nelle prove di trucco il prezzo è concordato tra le parti a seconda dei servizi richiesti.

L'eventuale servizio a domicilio comporta il pagamento di un sovrapprezzo da convenirsi.

Art. 6: Ciclo di cure estetiche

Nel ciclo di cure estetiche il centro estetico concede uno sconto sul prezzo globale ovvero un trattamento in omaggio, a fronte del pagamento anticipato o concordato.

Art. 7: Appuntamento

Il trattamento è preceduto da appuntamento telefonico.

Nel caso in cui il cliente o il centro disdicono l'appuntamento il preavviso per ambo le parti deve avvenire con un congruo anticipo.

Nel caso di richiesta espressa da parte del cliente di uno specifico operatore estetico, l'appuntamento viene fissato con il professionista richiesto ovvero il cliente viene preavvertito della sua indisponibilità.

Art. 8: Reclami

Le eventuali contestazioni per i trattamenti tecnici o per il risultato estetico del servizio, devono essere avanzati entro otto giorni.

Il reclamo, se riconosciuto da parte dell'estetista, dà diritto al cliente al rinnovo gratuito del servizio o trattamento.

Nel caso di intolleranza evidenziata da un cliente rispetto ad un prodotto utilizzato, l'estetista gli fornisce le informazioni circa i prodotti utilizzati (marca e tipo).

Titolo VII: INTERNET PROVIDERS

Art. 1: Contratto per fornitura di servizi internet

La fornitura di servizi internet è il contratto col quale una parte, il provider, concede ad un'altra, il cliente, l'accesso alla rete Internet e fornisce ulteriori servizi quali posta elettronica, hosting, housing, e-commerce ed altro gratuitamente o verso un corrispettivo.

Art. 2: Forma del contratto

Il contratto viene concluso anche on-line ed è confermato per iscritto dall'internet provider.

Art. 3: Durata

Il contratto ha durata di un anno tacitamente rinnovabile.

Art 4: Obblighi del cliente

Il cliente si impegna a rispettare le regole di buon uso dei servizi di rete talora denominate netiquette.

Il cliente, identificato da un codice (username) e da una parola chiave (password), potendo utilizzare anche pseudonimi per l'accesso ai servizi, garantisce la veridicità e l'esattezza

dei dati anagrafici forniti al provider.

Il cliente custodisce la parola chiave (password) nella massima riservatezza e con la massima diligenza.

Il cliente, informato, accetta l'esistenza del registro dei collegamenti (log) tenuto dal provider ai soli fini di gestione del servizio.

Art. 5: Prestazioni ed obblighi del provider

Il provider si impegna a fornire al cliente l'accesso alla rete ed i servizi internet previsti dall'abbonamento, salvo sospensioni per manutenzioni previo preavviso.

Il provider custodisce i dati anagrafici, il codice di identificazione e la parola chiave (password) attribuita al cliente nella massima riservatezza e con la massima diligenza.

Il provider compila e custodisce il registro dei collegamenti (log) e su di esso mantiene la massima riservatezza.

In caso di formale richiesta di informazioni da parte delle autorità per legge autorizzate, il provider è tenuto a fornirle.

Art. 6: Responsabilità del cliente

Il cliente assume ogni responsabilità in ordine ai dati ed alle informazioni immessi in rete nonché in ordine al loro contenuto e forma.

Art. 7: Responsabilità del provider

Il provider garantisce la continuità nell'erogazione dei servizi, nei limiti di cui all'art. 5, salvo nei casi di forza maggiore o caso fortuito; manomissioni su servizi o sulle apparecchiature effettuate dal cliente o da terzi; errata utilizzazione dei servizi da parte del cliente; mal funzionamento degli apparecchi di connessione utilizzati dal cliente anche quando siano derivati dal mancato rispetto di leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed infortunistica.

Art. 8: Utilizzo dell'abbonamento

L'abbonamento presuppone il perfezionamento del contratto e la fornitura dei dati anagrafici del cliente.

L'abbonamento consente un accesso alla volta tramite un singolo collegamento. I contratti indicano se più utenti possono avvalersi contemporaneamente di un singolo accesso.

I costi relativi al collegamento Internet tramite normali linee telefoniche sono a carico del cliente ovvero, se tramite linee dedicate, il costo del traffico può essere compreso nel canone del provider.

Il collegamento presuppone la corretta configurazione del proprio computer e l'installazione del software di collegamento da parte del cliente.

Art. 9: Termini di pagamento

Nei contratti a titolo oneroso, il cliente paga anticipatamente il corrispettivo dell'abbonamento e, in caso di rinnovo tacito, entro la data di rinnovo per i successivi periodi annuali.

Art. 10: Riservatezza

Il provider tratta i dati del cliente con la finalità di registrarli ed attivare nei suoi confronti i servizi oggetto del contratto.

I dati trattati dal provider, salvo espressa autorizzazione, vengono esibiti soltanto su richiesta delle autorità per legge autorizzate.

Art. 11: Glossario - Rinvio

Si rinvia all'allegato 12 della presente Raccolta Usi.